

START-UP INNOVATIVE AGEVOLAZIONI FISCALI

25 ottobre 2013

Dr. Roberto Politi

UN PERCORSO AD OSTACOLI

Le norme fiscali delineano un sistema di agevolazioni ancora in attesa di completa attuazione a distanza di un anno dalla emanazione del D.L. 179/2012



Disapplicazione normativa società non operative

Le start-up non sono sottoposte al test ordinario di operatività e neppure alla normativa relativa alle società in perdita sistemica


Esenzione da imposte e diritti dovuti alla C.C.I.A.A.

Le start-up non scontano imposta di bollo e diritti di segreteria quando iscrivono atti al Registro Imprese

Non versano neppure il diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A.

Strumenti finanziari partecipativi

Previsione da inserire nell'atto costitutivo



A fronte di apporti, da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi, è possibile emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci

Reddito di lavoro esente da contributi ed imposte in caso di assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari

Divieto di riacquisto da parte della start-up innovativa e di altre società facenti parte del medesimo gruppo

In caso di riacquisto il reddito inizialmente esentato viene tassato



Work for Equity

Non concorrono a formare il reddito complessivo le azioni, quote e strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di opere e servizi ovvero di crediti maturati per opere e servizi, anche professionali

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA



**LO CHIAMI
"COMMERCIALISTA",
MA LO È VERAMENTE?**

VERIFICA

che il tuo consulente sia iscritto all'ALBO


www.odcecperugia.it

Solo gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili garantiscono la professionalità riconosciuta dalla legge (D. Lgs 139/05)

Agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato

Accesso prioritario al credito d'imposta del 35% per assunzione di personale altamente qualificato

Semplificazione nelle procedure



Peculiarità dei rapporti di lavoro nelle start-up

Rapporti a tempo determinato

Più agevole stipula di rapporti a tempo determinato

Durata dei rapporti tra 6 e 36 mesi con possibile estensione a 48 mesi

Possibilità di stipulare più contratti in successione anche senza soluzione di continuità

Articolazione della retribuzione

Una parte fissa non inferiore al minimo tabellare del CCNL di riferimento

Una parte variabile in base ai risultati dell'impresa o del lavoratore

Ampio rinvio alla contrattazione collettiva

Incentivi all'investimento nelle start-up innovative

(manca il decreto attuativo)



Persone fisiche

Incentivo valido per gli anni tra il 2013 ed il 2016

Detrazione pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up

Investimento massimo di 500.000 euro per periodo d'imposta. Vincolo di mantenimento dell'investimento per due anni

Possibile spalmatura fino a quattro anni in caso di incapacienza

Incentivi all'investimento nelle start-up innovative

(manca il decreto attuativo)



Soggetti Ires

Incentivo valido per gli anni tra il 2013 ed il 2016


Deduzione dalla base imponibile di un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up

Investimento massimo di 1.800.000 euro per periodo d'imposta. Vincolo di mantenimento dell'investimento per due anni

Cessazione del regime start-up (perdita requisiti o decorsi 4 anni dalla costituzione)

I contratti di lavoro a tempo determinato cessano alla scadenza del relativo termine.

Clausole statutarie speciali si applicano solo a quote e strumenti finanziari già emessi.



Incentivi regionali: il caso Lombardia

Azzeramento Irap per il primo anno di attività delle start-up innovative

Riduzione dell'1% dell'aliquota Irap per i due anni successivi

